

**TRIBUNALE DI CATANIA**ASTE  
GIUDIZIARIE®

SEZIONE FALLIMENTARE

IL GIUDICE DELEGATO

ASTE  
GIUDIZIARIE®

Letti gli atti del fascicolo fallimentare;

vista l'istanza ivi indicata con la n. 134 del 9/5/2025 e la successiva approvazione dell'integrazione del programma di liquidazione ad opera del comitato dei creditori di cui alla successiva nota del 16/9/2025 del curatore, avv. Giuseppe Augello;

rilevato che, come da note del curatore del 2/9/2024 e del 9/5/2025, le quote acquisite alla massa della società della ██████████

██████████ non sono liberamente trasferibili;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 2471, comma 3, c.c., *“Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dal 'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo”*;

ritenuto che *“il meccanismo appena richiamato mira a realizzare un contemperamento fra il diritto del creditore procedente a sottoporre ad espropriazione i beni del suo debitore e l'interesse organizzativo della società al controllo delle variazioni della sua compagine sociale (così C. Cost. 30.5.2008, n. 186) e pertanto deve ritenersi pienamente applicabile a qualunque clausola statutaria di limitazione della trasferibilità delle quote, siano esse clausole di gradimento o di prelazione”* (per tale condivisibile interpretazione v. Tribunale Siracusa sez. I, 26/05/2022, con richiamo per l'applicazione di superiori principi di Cassazione civile sez. I, 07/11/2002, n. 15605 con riguardo al disposto dell'art. 2480 c.c., oggi traslato nell'art. 2471 c.c. a seguito della novella del 2003);

ritenuto che, avendo dato atto il curatore del mancato raggiungimento di un accordo con la società, occorre, quindi, procedere alla vendita con incanto, ex artt. 106, comma 2, L.F., 2471, comma 3, c.c. e 534 e ss. c.p.c.;

**P.Q.M.**

DISPONE la vendita all'incanto in un unico lotto della quota versata, pari al 4,32% del

[REDACTED], con prezzo di apertura di euro 65.000,00, come da perizia datata 27/5/2024 a firma del dott. Ernesto D'Agata in atti;

DELEGA, ex art. 534 bis c.p.c., le operazioni di vendita e ogni altro incombente, all'avv. Rita Cosentino;

ASSEGNA al riguardo termine sino al 27/2/2026;

DISPONE che il delegato provveda a notificare la presente ordinanza alla società, le cui quote di partecipazione sono poste in vendita, nonché a:

1. esperire tre tentativi di vendita;
2. vendere al miglior offerente, con l'avvertimento che la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo e lo corrisponda entro il medesimo termine mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura;
3. effettuare le pubblicità di cui all'art. 490, comma 1, c.p.c., oltre che altre forme di pubblicità, avvalendosi, se del caso, di soggetto specializzato tra quelli indicati dall'art. 107, comma 1, L.F. per le finalità della presente vendita, la cui designazione con predeterminazione dei relativi oneri, dovrà essere comunicata al Giudice delegato e al curatore per la relativa approvazione;
4. stabilire modo, tempo e luogo dell'incanto;
5. fissare un nuovo incanto, quando il bene sia rimasto invenduto, con il ribasso di cui all'art. 538 c.p.c., o non pagato, ai sensi dell'art. 540, comma 1, c.p.c.;
6. redigere il processo verbale dell'incanto e a depositarlo immediatamente nel fascicolo telematico;
7. comunicare alla società, le cui quote di partecipazione sono poste in vendita, l'eventuale aggiudicazione ai fini di cui alla seconda ipotesi del comma 3 dell'art. 2471 c.c. sopra richiamato, in uno alle coordinate bancarie del conto corrente intestato alla procedura per l'eventualità in cui si concretizzi quanto previsto della disposizione da ultimo richiamata;
8. consegnare il ricavato della vendita al curatore, che provvederà a riversarlo sul conto corrente della procedura, salve restituzioni nell'eventualità si concretizzi la seconda ipotesi del comma 3 dell'art. 2471 c.c., oltre che, in ogni caso a vendita avvenuta, a espletare le formalità necessarie al trasferimento delle quote.

La delega e gli atti conseguenti sono regolati, per quanto non esplicitato nel presente provvedimento, dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis c.p.c., in quanto compatibili con il presente provvedimento e con le previsioni del Titolo II, Capo II, Sez. III, del codice di rito.

Si comunichi al curatore e al delegato.

Catania, 2/10/2025.



**IL GIUDICE DELEGATO**

Dott. Fabio Letterio Cirao

